



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE LAVORO

N.º 745 / 14 SENT

N.º 571 / 14 R.G.

N.º 5785 Cron.

Oggetto: retibazione

12.11.14

12.11.14

in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 571/14, promossa con ricorso depositato il 5 marzo 2014 da

Carrara Doris, con il proc. dom. avv. R. Locatelli

- attore -

contro

Tecno Plast di Bordogna Agostino & C. s.n.c., con sede a Entratico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con i procc. avv. F. Toffoletto, G. De Fazio e A. Morone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. G. De Fazio

- convenuta -

Oggetto: differenze retributive.

Causa chiusa a sentenza il 12 novembre 2014.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 5 marzo 2014, Carrara Doris conveniva avanti a questo Tribunale Tecno Plast di Bordogna Agostino & C. s.n.c. per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 3.395,00, a titolo di differenze retributive

Si costituiva in giudizio Tecno Plast di Bordogna Agostino & C. s.n.c., eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda, e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, anche in forza dell'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 2 c. 1 lett. h) d.lgs. 276/2003.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

Motivi della decisione

L'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c. 1 n. 4 c.p.c. va rigettata, posto che dall'esame complessivo dell'atto risultano chiaramente esplicitati gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda.

Nel merito, si osserva che:

a) a mente dell'art. 2 c. 1 lett. h) d.lgs. 276/2003, i c.d. "enti bilaterali" sono "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formati-



ve e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento";

b) l'art. 18 CCNL Gomma e plastica (cfr. doc. 4 Carra-ra), pacificamente applicabile al rapporto tra le parti, prevede che "la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria; le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale maturerà, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti Bilaterali na-



60

zionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

c) mediante la disposizione di cui sopra, le parti collettive hanno fatto rinvio a una fonte esterna di integrazione del contratto;

d) la società convenuta - che applica il CCNL Gomma e plastica - è pertanto tenuta al rispetto delle sue previsioni, anche quelle il cui contenuto è disciplinato *per relationem* (ex art. 1372 c.c., il contratto "ha forza di legge" tra le parti);

e) ex art. 18 c. 4 CCNL, "a decorrere dal 1° luglio, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti e differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile";

f) la convenuta, non aderente alla bilateralità, è pertanto tenuta, a tale titolo, al pagare alla ricorrente la somma di € 650,00 (25€*24 mesi/12*13);

g) a mente dell'Accordo del 19 aprile 2006 "sulle provvidenze e procedure del Fondo regionale per la tutela della professionalità", "il Fondo regionale provvede a erogare un sussidio in favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo ... nella misura di € 104 lordi settimanali", per un massimo



di 20 settimane (ex Accordo del 23 dicembre 2010] "e subordinatamente alla permanenza dello stato di disoccupazione" (cfr. docc. 6 e 7 Carrara);

h) parte ricorrente non ha offerto prova del proprio stato di disoccupazione successivo al licenziamento; sul punto la domanda va, pertanto, respinta;

i) a mente degli Accordi del 19 aprile 2006 e 23 dicembre 2010, "il Fondo regionale provvede a erogare un provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno 15 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa", pari a € 170,00 "e concessa allo stesso lavoratore a partire dall'anno 200 una sola volta per biennio" (cfr. docc. 6 e 7 Carrara);

j) la ricorrente ha maturato 15 anni di anzianità di servizio in data 14 novembre 2010 e non ha successivamente a tale data prestato attività lavorativa per più di un biennio; la convenuta va, pertanto, condannata a pagare la somma di € 170,00.

In ragione del parziale accoglimento della domanda, è opportuno ed equo condannare alla rifusione di tre quarti delle spese di lite, liquidate ex reg. 55/2014, come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. R. Locatelli.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede: 1) condanna Tecno Plast di Bordogna Agostino & C. s.n.c. a pagare a Carrara Doris la somma di € 820,00, a titolo di differenze retributive, con interessi legali e ri-




valutazione monetaria dal dovuto al saldo; 2) s.n.c. a pagare a Carrara Doris la somma di € 1.050,00, oltre a IVA, CPA e contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dell'avv. R. Locatelli.

Bergamo, 12 novembre 2014

Il Giudice del Lavoro

Dott. Sergio Cassia



IL CANCELLIERE

-A. Walter Domenighini-



Depositato in cancelleria

oggi, 12 NOV. 2014

IL CANCELLIERE

-A. Walter Domenighini-

